



COMUNE DI RUTIGLIANO

PROVINCIA DI BARI

COPIA

Registro Generale n. 33

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 5 del 17-03-12

UFFICIO IGIENE PUBBLICA

Oggetto: ABBANDONO INCONTROLLATO RIFIUTI E SRVIZIO RACCOLTA "PORTA A PORTA".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Polizia Municipale-Igiene Pubblica Reg. Gen. n. 209 del 14/03/2011 veniva aggiudicata definitivamente la gara d'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, spazzamento strade ed altri servizi complementari alla ditta "Vito Gassi di Carmine Esposito & C" s.a.s., con sede in Rutigliano alla Via Campania n. 20/22, per la durata di nove anni;

VISTO il contratto di appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, spazzamento strade ed altri servizi complementari sottoscritto in data 01/06/2011 (Contratto Repertorio 3565/2011) tra il Comune di Rutigliano e la ditta "Vito Gassi di Carmine Esposito & C" s.a.s.;

PRESO ATTO delle nuove modalità di espletamento del servizio di igiene urbana, così come proposte in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, da sistema "stradale" a sistema "porta a porta" sia per le utenze "domestiche" che per quelle "non domestiche";

VISTA l'ordinanza sindacale n. 4 del 19/09/2011, con la quale venivano regolamentate le modalità del sistema "porta a porta" su tutto il territorio cittadino e conseguentemente rimodulato il sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto della nuova disciplina dei servizi di igiene urbana;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 10 del 05/11/2011, con la quale venivano emanate specifiche disposizioni per il conferimento separato dei rifiuti di imballaggio di cartone, legno e rifiuti organici da parte di tutte le attività di vendita sulle aree mercatali, per consentire, altresì, una migliore organizzazione del servizio di prelievo;

DATO ATTO che, a far tempo dal 01 novembre 2011, il servizio di igiene urbana con le nuove modalità di esecuzione sopra descritte, risulta essere stato già attivato;

RILEVATO che, nonostante i ripetuti appelli rivolti alla cittadinanza, continuano a rinvenirsi depositi incontrollati di rifiuti di ogni genere, sia in prossimità delle "campane" raccolta vetro e lattine e sia su altre aree pubbliche del territorio comunale (strade, spazi verdi, corsi d'acqua, ecc...);

EVIDENZIATO che tale situazione di degrado ambientale, oltre ad esporre la cittadinanza a pericoli di natura igienico-sanitaria e a ledere fortemente l'immagine del paese, provoca proteste, tensioni sociali e sovraccarichi di lavoro per ispezioni, sopralluoghi e interventi di ripristino urgenti, con conseguente inevitabile aumento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico di tutti i contribuenti (compresi quelli che si comportano civilmente e correttamente);

RAVVISATA la necessità, pertanto, di tutelare i prevalenti interessi dell'ambiente e dell'Igiene e Sanità pubblica;

ATTESO che, tra l'altro, è previsto che il Sindaco intervenga nelle situazioni che "determinano lo scadimento della qualità urbana";

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito con l'adozione di apposita ordinanza, strumento efficace ed idoneo sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, rivolta a risolvere il problema dell'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, vietando i fatti e le situazioni degenerative in argomento;

VISTO l'art. 198 del D.lvo n. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTI gli artt 50 e 54 del D.lvo n. 267/2000 che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 7 bis del D.lvo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 16 L. n. 689 del 24/11/1981;

VISTO il D.lvo n. 152 del 03/04/2006;

VISTO il D.lvo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ORDINA

1. È fatto obbligo a tutti i cittadini di osservare, ai fini del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, le disposizioni emanate con le ordinanze sindacali n. 4 del 19/09/2011 e n. 10 del 05/11/2011, che qui si intendono per economia espositiva integralmente trascritte;
2. È fatto divieto assoluto di depositare, scaricare ed abbandonare sia in prossimità delle "campane" raccolta vetro e lattine e sia su altre aree pubbliche e private del territorio comunale (strade, piazze, ciglio delle strade, fasce di rispetto, corsi d'acqua e relative sponde e pertinenze, aree verdi, terreni privati, cave ed altri luoghi) qualsiasi tipo di rifiuto a prescindere dalla natura e composizione dello stesso;

ORDINA

i trasgressori di cui ai punti 1 e 2 del superiore dispositivo saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.lvo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i oltre che deferiti alle Autorità competenti per violazione di un ordine legalmente dato ai sensi dell'art. 650 del codice penale, fatto salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

DISPONE

- ✚ l'affissione della presente ordinanza nella sede comunale e la massima pubblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e mediante i mezzi di informazione oltre che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- ✚ la trasmissione alla ditta "*Vito Gassi di Carmine Esposito & C*" s.a.s., con sede in Rutigliano alla Via Campania n. 20/22;
- ✚ la notifica del presente provvedimento per la vigilanza sull'osservanza delle modalità sopra ordinate:
 - a) al locale Comando di Polizia Municipale;
 - b) alla locale Stazione dei Carabinieri.

MANDA

altresì, per conoscenza e per quanto di competenza al Prefetto di Bari, alla Provincia di Bari, al Comando della Guardia di Finanza di Mola di Bari, all'A.S.L. BA/4.

Si da atto che:

- a norma dell'art. 3 comma 4° della L. n° 241 del 07/08/1990, così come modificata dalle Leggi n. 15 del 11/02/2005, n. 80 del 14/05/2005, n. 40 del 02/04/2007, n. 69 del 18/06/2009, n. 122 del 30/07/2010 e D.lvo n. 104 del 2 luglio 2010, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, in applicazione dell'art. 21 della L. n° 1034 del 06/12/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione dell'art. 8 e ss. del D.P.R. n°1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. ROBERTO ROMAGNO